



GENNAIO 2018



Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Misura 1.2 A – Progetto ID 18063



## PRINCIPALI NOVITA' DERIVATE DAL REGOLAMENTO UE "OMNIBUS"

La Commissione Europea con Reg. 2393/17 (cosiddetto "Regolamento omnibus") ha apportato numerose (ed in alcuni casi significative) modifiche alle norme vigenti del PSR, della PAC, della Organizzazione Comune di Mercato (OCM).

Nella presente nota si evidenziano le modifiche di maggiore interesse per le imprese agricole:

- per quanto concerne il PSR:
  - a) possibilità di beneficiare di consulenza (Misura 2.1) anche nel settore forestale
  - b) aiuto alla certificazione (Misura 3.1) delle produzioni di qualità (DOP, IGP, STG, biologiche, QM) concesso anche agli agricoltori che hanno aderito nei 5 anni precedenti l'invio della domanda a tale regime (in tal caso il contributo per 5 anni viene ridotto in proporzione al periodo intercorrente tra la data di 1° adesione al regime di qualità e quella di invio della domanda)
  - c) possibilità per giovani di 1° insediamento (Misura 6.1) di adeguare l'azienda alle vigenti norme UE, senza incorrere in sanzioni, entro 24 mesi dal loro insediamento, o entro il completamento del Piano aziendale presentato
  - d) giovani di 1° insediamento (Misura 6.1) possono beneficiare di un aiuto (erogabile in almeno 2 rate, eventualmente decrescenti, di cui l'ultima

versata solo a completamento del piano di sviluppo) se: insediati da meno di 24 mesi alla data di invio della domanda; presentano un piano di sviluppo da avviarsi entro 9 mesi e da concludersi entro 5 anni dal decreto di concessione dell'aiuto; dimostrano di essere "agricoltori attivi" entro 18 mesi dal decreto di concessione dell'aiuto; risultano insediati in aziende di micro e piccole dimensioni secondo la definizione UE, nonché ricadenti nelle soglie minime e massime di PLV fissate da Stato membro (PSR Marche fissato livello minimo in 12.000 € e 16.000 € a seconda che azienda ricade o meno in zona montana e livello massimo in 200.000 €)

- e) in caso di calamità (Misura 5.2 e 17.1) aiuto viene concesso se la perdita di reddito provocata dall'evento risulta superiore al 20% del reddito medio dell'impresa nei 3 anni precedenti
- f) per la biodiversità (Misura 10.1.d) è ammessa la concessione dell'aiuto per 5 anni anche per varietà non autoctone, purchè minacciate di estinzione
- g) in caso di investimenti aziendali (Misura 4.1), la maggiorazione del contributo (fino a 20%) può essere concessa a giovani agricoltori entro 5 anni dalla data di insediamento e fino a quando non completate le azioni previste nel Piano di sviluppo aziendale
- h) possibilità di concedere per 4 anni (fino al 31/12/2020), contributi ad agricoltori beneficiari di indennità compensativa nel PSR 2007/2013 in quanto ricadenti in aree individuate come a "vincoli naturali", che sono state poi escluse nel PSR 2014/2020 (vedi aree svantaggiate di Urbania, Acqualagna, ecc). Contributo erogabile in misura decrescente (80%, 60%, 40%, 20%) rispetto a quanto versato nel precedente PSR (comunque almeno 25 €/Ha).
- i) ammesse spese sostenute prima dell'invio della domanda se dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche, "cambiamenti

bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche di Stato membro o Regione” (spese ammesse a decorrere da tale evento)

- per quanto concerne la PAC:

- a) Stato membro, a decorrere dal 2018, può comunicare alla Commissione entro il 1 Agosto (per anno 2018 entro il 31/03/2018) la decisione di non richiedere alcun requisito per la definizione di “agricoltore attivo”, o che per essere “agricoltore attivo” è sufficiente possedere solo 1 dei seguenti requisiti: entità del premio PAC almeno pari al 5% dei proventi da attività non agricola; attività agricola non insignificante; attività principale è costituita da attività agricola
- b) Riserva Nazionale alimentata anche tramite una riduzione lineare del valore dei diritti assegnati, qualora ciò sia necessario per soddisfare giovani agricoltori, o quanti iniziano l'attività agricola, o per evitare l'abbandono di terra, o per compensare agricoltori soggetti a svantaggi specifici
- c) precisato, a livello della pratica “greening” diversificazione colturale, che: le colture primaverili ed invernali dello stesso genere debbono essere considerate distinte (analogamente per farro spelta nei confronti di altre specie cerealicole); pratica non si applica, indipendentemente dalla dimensione della superficie a seminativo, se oltre il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba, o di altre piante da foraggio, o sono costituiti da terreni lasciati a riposo, purchè la coltura principale non occupi il 75% dei seminativi residui
- d) Stato membro può decidere, entro il 31/03/2018, di considerare prati permanenti anche: terreni non usati da oltre 5 anni seppure destinati alla produzione di foraggio spontaneo/seminato (purché tale superficie non risulti oggetto di avvicendamento colturale negli ultimi 5 anni); terreni ad erba e ad altre piante da foraggio comprendenti (in misura marginale) specie arbustive

e arboree che producono foraggio; terreni pascolabili, dove non predomina erba ed altre piante da foraggio

- e) nelle superfici EFA possono rientrare anche: allestimenti agroforestali beneficiari del sostegno PSR; superfici con *Miscanthus* o *Silphium Perfoliatum*; terreni a riposo con superficie mellifera (cioè con specie ricche di polline e nettare)
  - f) premio per giovani agricoltori concesso per 5 anni. Stato membro può ammettere a premio anche giovani già insediati in azienda prima di invio della domanda PAC, purchè ridotto il numero degli anni per cui concesso il suddetto premio (destrarre il periodo di tempo intercorso tra data di insediamento ed invio della domanda PAC)
  - g) Stati membri possono concedere premi accoppiati anche dopo il 2020, al fine di evitare squilibri strutturali di mercato in un determinato settore/coltura
- per quanto concerne OCM:
    - a) autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti possono essere concessi anche per produzione di acquavite di vino ad indicazione geografica
    - b) ai fini dell'assegnazione di nuovi impianti ottenuti dalla Riserva nazionale:
      - occorre verificare, tra l'altro, che il richiedente non possieda vigneti impiantati senza autorizzazione, o senza diritti di reimpianto
      - Stato membro può decidere di applicare: soglia minima e massima di superficie vitata da assegnare a beneficiario; criteri di priorità nell'assegnazione dei diritti ad impianto a favore di giovani con meno di 40 anni
    - c) negli anni caratterizzati in determinate Regioni da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono consentire un ulteriore incremento di 0,5% nei limiti dell'aumento del titolo alcolometrico del vino (cioè da 1,5% vol a 2% vol), previa notifica alla Commissione

d) singolo produttore può sempre pretendere che la consegna del prodotto al trasformatore/distributore avvenga solo a seguito di un contratto sottoscritto tra le parti, che nel caso del conferimento di latte crudo al trasformatore, deve contenere oltre alla durata minima (almeno 6 mesi), il prezzo concordato da pagare all'agricoltore per un determinato quantitativo di latte consegnato